

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da:

Dott. CANDIA Ugo - Presidente

Dott. BALSAMO Milena - Consigliere

Dott. LO SARDO Giuseppe - Consigliere

Dott. LIBERATI Alessio - Consigliere Rel.

Dott. MASSAFRA Annachiara - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 15556/2025 R.G. proposto da:

Lo Scoglio Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M. G. unitamente all'avvocato E. C.

- ricorrente -

contro

Comune Di Pozzuoli in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A. I.

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado della Campania n. 981/2025 depositata il 03/02/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dal Consigliere Alessio Liberati.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. La controversia ha tratto origine dall'attività impositiva posta in essere dal Comune di Pozzuoli nei confronti della società Lo Scoglio s.r.l., in relazione alla TARI dovuta per l'anno d'imposta 2019.

Precedentemente, il Comune aveva inviato alla contribuente il sollecito di pagamento n. (Omissis) del 29 marzo 2020, relativo alla tassa rifiuti calcolata sull'occupazione di aree site nel territorio comunale di Pozzuoli, alla via (Omissis), per una superficie ritenuta imponibile pari a 5.548 mq.

2. Tale sollecito è stato impugnato dalla società ed il relativo giudizio si è concluso con la sentenza n. 8090/2022 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, pronuncia confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania con la sentenza n. 5558/2023, depositata l'11 ottobre 2023, favorevole all'ente impositore.

3. Successivamente, a fronte del mancato pagamento di quanto richiesto con il predetto sollecito, il Comune di Pozzuoli ha emesso l'avviso di accertamento n. (Omissis) del 20 dicembre 2022, notificato il 12 gennaio 2023, con il quale ha contestato l'omesso o parziale versamento della TARI 2019, irrogando le conseguenti sanzioni e quantificando la pretesa tributaria nell'importo complessivo di Euro 48.037,00.

4. Avverso tale atto la società Lo Scoglio s.r.l. ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, deducendo, tra l'altro, l'insussistenza del presupposto impositivo, l'errore di calcolo delle superfici tassabili e la carenza di motivazione dell'avviso, nonché contestando la duplicazione delle superfici rispetto alle annualità pregresse. Il Comune si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, invocando il principio del ne bis in idem in ragione del precedente giudizio definito sul sollecito di pagamento, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

5. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con la sentenza n. 1618/2024, pubblicata il 29 gennaio 2024, ha accolto il ricorso della contribuente, ritenendo infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune e ravvisando un difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, in quanto l'ente impositore aveva proceduto a una diversa e più ampia quantificazione delle superfici imponibili senza adeguata spiegazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa. Il giudice di primo grado ha pertanto annullato l'atto impositivo e condannato il Comune alle spese di lite.

6. Avverso tale decisione il Comune di Pozzuoli ha proposto appello, insistendo sull'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione del principio del ne bis in idem e per l'autonoma impugnabilità degli atti, nonché sostenendo la legittimità dell'avviso di accertamento in quanto fondato su un sollecito di pagamento divenuto definitivo. La società appellata si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.

7. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza n. 981/2025, e depositata il 3 febbraio 2025, ha accolto l'appello del Comune, riformando integralmente la decisione impugnata. La Corte ha ritenuto applicabile il principio del ne bis in idem, affermando che il sollecito di pagamento, già oggetto di un precedente giudizio concluso con pronuncia definitiva, costituiva atto prodromico all'avviso di accertamento e che, pertanto, la pretesa tributaria non poteva essere nuovamente contestata attraverso l'impugnazione dell'avviso, dichiarando conseguentemente inammissibile l'originario ricorso della contribuente e condannandola alle spese di entrambi i gradi di merito.

8. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso il Comune.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. In via preliminare, nel controricorso il Comune di Pozzuoli ha chiesto la riunione del presente giudizio con altro ricorso pendente innanzi alla Corte di cassazione, iscritto a diverso numero di ruolo, avente ad oggetto il sollecito di pagamento TARI 2019 n. (Omissis), atto prodromico rispetto all'avviso di accertamento qui controverso. Secondo il Comune, la connessione soggettiva ed oggettiva tra i due giudizi e l'identità della vicenda sostanziale renderebbero opportuna la trattazione congiunta, al fine di evitare il rischio di contrasto di giudicati sulla medesima pretesa tributaria.

La richiesta di riunione va respinta, tenuto conto della diversità degli atti impugnati e della trattazione delle due connesse controversie nel corso della medesima, suindicata, udienza, che è circostanza idonea ad evitare ogni ipotesi di contrasto di giudicati.

2. Sempre in via preliminare, va osservato che il Comune ha eccepito l'inammissibilità o comunque l'infondatezza complessiva del ricorso, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe correttamente applicato il principio del *ne bis in idem* e dell'autonomia degli atti tributari e che l'avviso di accertamento impugnato sarebbe sindacabile unicamente per vizi propri, essendo fondato su un sollecito di pagamento divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione.

La questione, che risulta infondata, viene trattata unitamente all'esame del motivo di ricorso ed assorbita dalle relative valutazioni.

3. Con il primo ed unico motivo di ricorso, la società ha dedotto la illegittimità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell'art. 2909 cod. civ. nella parte in cui la C.G.T.-2 ha attribuito valore di giudicato esterno ad una sentenza di natura meramente processuale (*id est* n. 8090/2022).

3.1. Con tale motivo, la società ricorrente censura la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per avere erroneamente riconosciuto efficacia di giudicato esterno, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., alla sentenza n. 8090/2022, resa in un distinto giudizio avente ad oggetto il sollecito di pagamento TARI per gli anni 2018 e 2019. Secondo la ricorrente, detta pronuncia sarebbe connotata da natura meramente processuale, essendosi limitata a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività, senza alcun accertamento sul merito della pretesa tributaria. Ne conseguirebbe, ad avviso della società, l'impossibilità di attribuire a tale decisione efficacia preclusiva in un diverso giudizio avente ad oggetto un atto impositivo autonomo, quale l'avviso di accertamento TARI 2019.

La ricorrente richiama il principio consolidato secondo cui solo le sentenze contenenti un accertamento pieno e definitivo sul rapporto sostanziale possono spiegare effetti di giudicato esterno, mentre le pronunce "in rito" sono idonee a formare esclusivamente giudicato formale, circoscritto al rapporto processuale in cui sono rese. Sotto tale profilo, la sentenza n. 8090/2022, avendo definito il giudizio esclusivamente per ragioni processuali, non avrebbe potuto essere posta a fondamento dell'accoglimento dell'eccezione di *ne bis in idem* e della declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo proposto avverso l'avviso di accertamento. La Corte territoriale, riconoscendo a quella decisione una portata preclusiva esterna, sarebbe pertanto incorsa in violazione dell'art. 2909 cod. civ. e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di giudicato.

3.2. A tale motivo ha resistito il Comune di Pozzuoli, sostenendone l'infondatezza. Nel controricorso si afferma difatti che, contrariamente a quanto dedotto dalla società, il giudizio avente ad oggetto il sollecito di pagamento e quello relativo all'avviso di accertamento presenterebbero identità di causa petendi e di petitum, sia mediato sia immediato, poiché in entrambi i casi la contribuente ha contestato la debenza della TARI 2019 con riferimento alla medesima superficie imponibile di mq 5.548, deducendo vizi di motivazione, insussistenza del presupposto impositivo, errori di calcolo e duplicazione di imposta. Secondo il Comune, la definitività del sollecito di pagamento, sancita dalla sentenza dichiarativa di inammissibilità per tardività e confermata in appello, precluderebbe la possibilità di rimettere in discussione, in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento, questioni di merito che avrebbero dovuto essere dedotte tempestivamente avverso l'atto prodromico.

Il controricorrente ha evidenziato, inoltre, che l'avviso di accertamento impugnato costituirebbe un atto meramente consequenziale, volto a sanzionare l'omesso versamento di quanto già definitivamente richiesto con il sollecito di pagamento, e che, pertanto, esso sarebbe impugnabile esclusivamente per vizi propri, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992. In tale prospettiva, la sentenza impugnata avrebbe correttamente applicato il principio del ne bis in idem, evitando una duplicazione di giudizi sulla medesima pretesa tributaria e scongiurando il rischio di contrasto di giudicati

3.3. La censura va accolta.

3.4. Va premesso che la sentenza della CTT2 n. 8090/2022, con cui venne dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sua tardività, non solo è di mero rito (e non ha, quindi, valore di giudicato sostanziale, ma solo formale), ma, soprattutto, nemmeno risulta essere passata in giudicato, essendo stata, in realtà, impugnata e decisa dalla CGT2 con la pronuncia n. 5558/23, che, a sua volta, risulta essere oggetto del ricorso per cassazione n. 25084/23, trattato in data odierna da questa Corte e che concerne il preventivo sollecito.

Occorre sul punto, altresì, osservare che l'adozione del sollecito di pagamento non precludeva l'emissione dell'avviso di accertamento in oggetto.

Il sollecito di pagamento è, difatti, atto atipico, siccome non rientrante nell'elencazione di cui all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992) e la sua pur consentita impugnazione (per il fatto di manifestare una pretesa fiscale) non preclude, anzi impone la successiva impugnazione dell'atto tipico (nella specie costituito dall'avviso di accertamento oggetto di impugnazione) onde evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno ogni interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa (Cass. 08/04/2022, n. 11841 (Rv. 664353-01)), giacchè una volta emesso l'atto tipico, il relativo giudizio è l'unico procedimento che giuridicamente conta (v., tra le tante, Cass. n. 1213/2023 e Cass. n. 19049/2024, ai cui contenuti si rinvia).

3.5. Alla luce di quanto precede la decisione del giudice del gravame deve considerarsi errata.

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.

**P.Q.M.**

la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.

**CONCLUSIONE**

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026.

Depositata in Cancelleria il 19 settembre 2026.